

Fondirigenti, via al bando da 1,5 milioni a sostegno del rilancio delle imprese

scritto da Fabiana Capasso | Novembre 18, 2021

[articoli_18_11_2021_25](#)

Nuova Sabatini rifinanziata fino al 2027 ma con contributo erogato in più anni

scritto da Fabiana Capasso | Novembre 18, 2021

[articoli_18_11_2021_29](#)

Marchi e avviamenti rivalutati, deduzione allungata a 50 anni

scritto da Fabiana Capasso | Novembre 18, 2021

[articoli_18_11_2021_33](#)

Contratto rinnovabile più volte per sostituire chi è senza green pass

scritto da Fabiana Capasso | Novembre 18, 2021

[articoli_18_11_2021_39](#)

Export record a 500 miliardi, ma c'è anche la prima frenata

scritto da Fabiana Capasso | Novembre 18, 2021

[articoli_18_11_2021_44](#)

Digitale, solo il 9% delle Pmi ha un piano avanzato

scritto da Fabiana Capasso | Novembre 18, 2021

[articoli_18_11_2021_46](#)

Ricerca e innovazione, manifesto europeo per fare sviluppo

scritto da Fabiana Capasso | Novembre 18, 2021

[articoli_18_11_2021_49](#)

FORMAZIONE | Corso RLS 32 ore e aggiornamenti 4/8 ore

scritto da Marcella Anzolin | Novembre 18, 2021

Confindustria Salerno tramite la sua società di servizi Assoservice Salerno Accademy ha organizzato un corso di formazione per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza di nuova nomina comprendente una giornata di aggiornamento per

i RLS già nominati e che necessitano dell'aggiornamento annuale.

In allegato scheda di adesione da far pervenire alla mail formazione@assoservicesalerno.it entro il 26 novembre.

Il corso è organizzato sia in modalità aula in presenza che online nel rispetto delle procedure di contenimento della pandemia in corso.

L'ingresso all'aula è consentito solo ai possessori di green pass e con obbligo di utilizzo della mascherina.

OBIETTIVI:

Il corso ha l'obiettivo di formare la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di nuova nomina e aggiornare quelli già nominati in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 37, comma 10 del D.Lgs. 81/08

I contenuti sono aggiornati e conformi a quanto prescritto dalla normativa vigente

DESTINATARI:

Lavoratori addetti alle funzioni di RLS di nuova nomina e RLS già nominati per l'aggiornamento periodico

DOCENTI

Il corso sarà tenuto da formatori senior con esperienza pluriennale come richiesto dalla normativa: un esperto di sicurezza RSPP – un medico competente – uno psicologo e/o esperto di comunicazione

DURATA:

32 ore corso completo

4 ore aggiornamento RLS la cui azienda occupa da 15 a 50 lavoratori

8 ore aggiornamento RLS la cui azienda occupa più di 50 lavoratori

ORGANIZZAZIONE E LOGISTICA

Il corso si terrà presso la sede di Confindustria Salerno – Via Madonna di Fatima, 194 Salerno ma anche on line su

piattaforma ZOOM nei seguenti giorni:

- 1 dicembre ore 9.00 – 13.00 e 14.00 – 18.00 in presenza e on line
- 2 dicembre ore 9.00 – 13.00 e 14.00 – 18.00 solo on line
- 9 dicembre ore 9.00 – 13.00 e 14.00 – 18.00 in presenza e on line *valida per i corsi di aggiornamento*
- 10 dicembre ore 9.00 – 13.00 e 14.00 – 18.00 in presenza e on line

In allegato scheda di adesione [rls32 ore](#)

Per informazioni

Marcella Anzolin

Assindustria Salerno Service srl

Via Madonna di Fatima, 194 – 84129 Salerno

www.assoservicesalerno.it

FORMAZIONE

tel. 089200854

formazione@assoservicesalerno.it

LAVORO E PREVIDENZA | Esonero per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021 – 2022: messaggio inps n. 3809/2021 – modalità operative

scritto da Francesco Cotini | Novembre 18, 2021

Con il messaggio n. 3809/2021, in allegato, l'INPS facendo seguito alla pubblicazione della circolare n.32/2021 e del messaggio n. 1421/2021 (cfr. nostre news del [25/02/2021](#) e del [12/04/2021](#)) fornisce istruzioni operative relative alla fruizione dell'esonero in oggetto, limitatamente alle assunzioni/trasformazioni effettuate nel periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021.

Ai fini della preventiva comunicazione on-line finalizzata alla fruizione dell'incentivo, i datori di lavoro interessati potranno utilizzare il modulo "92-2021", presente all'interno del "Cassetto previdenziale" di riferimento del sito www.inps.it, a partire dall'11 novembre 2021.

L'Istituto specifica che per ogni evento incentivabile (assunzione, proroga o trasformazione) è necessario provvedere alla compilazione di una singola comunicazione on-line.

In riferimento all'incentivo in trattazione, ricordiamo che la Legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 16, L. 178/2020) ha previsto che per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021/2022 è riconosciuto un esonero contributivo

nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 6.000 euro annui.

Il beneficio è concesso ai sensi del “Quadro temporaneo per le misure di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza Covid-19” (c.d. *Temporary framework*), ed è altresì subordinato all’autorizzazione della Commissione europea. Al riguardo, si specifica che in data 16 settembre 2021 le Autorità italiane hanno notificato alla Commissione europea la misura in trattazione e che la medesima Commissione, con la decisione C(2021) 7863 final del 27/10/2021, ha autorizzato la concedibilità dell’esonero per le assunzioni/trasformazioni effettuate entro il 31 dicembre 2021, termine finale di operatività del c.d. *Temporary Framework*.

Per quanto attiene all’esonero contributivo relativo alle eventuali assunzioni/trasformazioni effettuate nel periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022, le istruzioni riguardanti la fruizione dell’esonero saranno fornite dall’INPS all’esito del procedimento di autorizzazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile in materia di aiuti di Stato.

Si ricorda che possono accedere al beneficio in trattazione tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori che assumono le seguenti categorie di lavoratrici:

-donne con almeno 50 anni d’età e disoccupate da oltre 12 mesi;

-donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;

-donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività

lavorative in settori economici caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi (cfr. Decreto interministeriale n.234/2020);

-donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

L'incentivo spetta per le assunzioni (anche part-time e per i rapporti di lavoro a scopo di somministrazione) a tempo determinato, indeterminato e trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine.

Sono esclusi dal beneficio i rapporti di apprendistato.

Con riferimento poi alla durata del periodo agevolato, l'incentivo:

-in caso di assunzione a tempo determinato, spetta fino a 12 mesi;

-in caso di assunzione a tempo indeterminato, spetta per 18 mesi;

-in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato, è riconosciuto per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione.

Il requisito di svantaggio della lavoratrice (stato di disoccupazione da oltre 12 mesi o rispetto, in combinato con ulteriori previsioni, del requisito di "*priva di impiego*") deve sussistere alla data dell'evento per il quale si intende richiedere il beneficio. Pertanto, se si intende richiedere il beneficio per un'assunzione a tempo determinato, il requisito di svantaggio deve sussistere alla data di assunzione e non a quella della eventuale proroga o trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. Se, invece, si intende richiedere il beneficio per una trasformazione a tempo indeterminato, senza avere richiesto lo stesso per la precedente assunzione a

termine, il rispetto del requisito è richiesto alla data della trasformazione.

L'Istituto con il messaggio n. 1421/2021 ha precisato, inoltre, che il beneficio può trovare applicazione anche nelle ipotesi di trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine non agevolati ai sensi della disciplina di cui all'articolo 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012 o di cui all'articolo 1, commi da 16 a 19, della legge di bilancio 2021, e che, in tali fattispecie, l'incentivo spetta per 18 mesi a decorrere dalla data di trasformazione.

Come già chiarito poi con la circolare n.32/2021, l'incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi.

Si riporta in allegato il testo del messaggio INPS n. 3809/2021.

All.to

[Messaggio_numero_3809_2021](#)

SCARICA LA SELEZIONE ARTICOLI COMPLETA

scritto da Annamaria Laurenzano | Novembre 18, 2021

